



L.R. 13 gennaio 2014, n. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014).

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 175/I del 30 dicembre 2013](#), pubblicata nel BURA 17 gennaio 2014, n. 6 Speciale ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014)

Testo vigente
(in vigore dal 07/11/2015)

CAPO V
Ulteriori disposizioni normative

Art. 30

(Promozione e valorizzazione delle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici)

1. La Regione Abruzzo riconosce le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche, espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale e strumenti di crescita sociale ed economica del territorio ed occasioni di sviluppo del turismo regionale.
2. La Regione Abruzzo promuove e valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:
 - a) la ricerca storica e la diffusione della conoscenza delle tradizioni locali;
 - b) la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi delle rievocazioni storiche, quali arredi, manufatti, costumi e musiche strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
 - c) la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;
 - d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l'organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;
 - e) l'aggregazione e la coesione sociale;
 - f) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche anche al fine di diffondere la conoscenza di tali eventi;
 - g) momenti ed occasioni di scambio con altre simili realtà europee e di altre regioni italiane.
3. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni storiche di interesse locale:
 - a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
 - b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicità che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.
- 3-bis. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 4, la Giunta regionale, per il solo esercizio 2015, individua e finanzia le manifestazioni storiche di interesse locale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
- 3-ter. Le manifestazioni di cui al precedente comma 3-bis sono finanziate nel limite dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61624, di nuova istituzione, da denominare "Sostegno alle manifestazioni storiche di rilevante interesse culturale".
4. È istituito il Registro delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono nel territorio regionale, alla cui tenuta provvede l'assessorato regionale competente in materia di turismo e cultura.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo.
6. Il registro è pubblicato annualmente sul BURAT della Regione Abruzzo.
7. Le manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al Registro concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Regione Abruzzo e sono contraddistinte da un apposito logo, definito dalla Giunta regionale e recante la dicitura "manifestazione storica di interesse locale" e possono adottare, nelle attività promozionali, il simbolo regionale identificativo del turismo.
8. La Giunta regionale concede contributi per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel Registro di cui all'articolo 3, definendo modalità e termini per la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute, privilegiando le iniziative che realizzano circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale e le manifestazioni che coinvolgono città europee.
9. Le iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica previsti dalla legge regionale recano espresso riferimento al calendario delle manifestazioni storiche di interesse locale.

10. Gli interventi a sostegno delle iniziative storiche di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre forme di sostegno e finanziamenti derivanti da altre leggi regionali per le medesime attività.
11. Con decorrenza dall'anno 2014, le risorse destinate agli interventi di cui al comma 10 sono definite in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale.
-

Note all'art. 30:

I commi 3-bis e 3-ter sono stati inseriti dall'[art. 1, comma 7, L.R. 30 ottobre 2015, n. 35](#).
